RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di delegato è volto ad assicurare il coordinamento normativo dei testi unici emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023.

Art. 0 **- Disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici**

Il **comma 1** interviene su alcune disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e, in particolare:

- la **lettera a)** sull'articolo 14-bis, al fine di inserire la sotto-rubrica contenente il riferimento all'articolo 34, comma 4, della legge n. 388 del 2000;
- la **lettera b)** sull'articolo 31 per correggere errati richiami normativi ai commi 2 e 11;
- la **lettera c)** sulla sotto rubrica dell'articolo 36, al fine di inserire il corretto riferimento al comma 2-ter dell'art. 25-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
- alla **lettera d)** sull'art. 41-bis, in coerenza con l'intervento previsto dal comma 4;
- le **lettere e) ed f)** sulla sotto rubrica, rispettivamente, degli articoli 62-ter e 62-quater, al fine di inserire il corretto riferimento ai corrispondenti articoli della vigente tariffa sulle tasse delle concessioni governative;
- la **lettera g)** sull'articolo 69-*ter*, al fine di sostituire l'errato riferimento al titolo VI del TU sanzioni, con il corretto richiamo alle disposizioni in materia di imposizione minima globale. Infatti, la riduzione delle sanzioni nella misura del 50 per cento si applica solo per un periodo transitorio, ossia per i primi tre esercizi a partire dalla data di decorrenza delle disposizioni sull'imposizione integrativa;
- la **lettera h)** sull'articolo 69-octies, al fine di sostituire l'errato riferimento al terzo periodo del settimo comma dell'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contenuto nella sotto rubrica, con il corretto richiamo al quarto periodo della medesima disposizione;
- la **lettera i)** sull'articolo 69-viciessexies al fine di correggere un errato riferimento interno;
- la **lettera l)** sull'articolo 100, comma 1, al fine di operare correttamente l'intervento di modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. bbb), del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, che aveva erroneamente omesso le parole "decreto-legge".

Il **comma 2** introduce una norma nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 141 del 2026, che ha approvato il testo unico in materia di adempimenti e accertamento nonché disposizioni di coordinamento e correttive dei testi unici

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

precedentemente approvati, volta a chiarire che le modifiche recate dai commi 2, 3, 4, lettera b), e 5 del medesimo articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Ciò al fine di scongiurare il rischio di distorsioni nel sistema e assicurare un pieno ed efficace coordinamento tra le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, all'articolo 7.1, comma 4-quater, secondo periodo, della legge n. 130 del 1999, all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023 e all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2024, oggetto delle modifiche apportate dai richiamati commi 2, 3, 4, lettera b), e 5, e il nuovo quadro sanzionatorio recato dagli articoli 44-bis, comma 2, 44-ter, 69-quinquies e 69-sexies, del TU Sanzioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.
In particolare, la modifica recata dal comma 4, lettera b) determinerebbe - per effetto della soppressione del rinvio all'articolo 13 e della conseguente applicazione delle previsioni generali di cui al d.lgs. n. 471 del 1997 – un aggravamento del trattamento sanzionatorio. Ciò premesso, pur riconoscendo che l'effetto resterebbe circoscritto al periodo 8 agosto-31 dicembre 2026 e che potrebbe essere neutralizzato in ragione del principio del *favor rei*, ciò nondimeno tale neutralizzazione degli effetti potrebbe risultare solo parziale nell'ipotesi in cui il procedimento sanzionatorio non si esaurisca, con l'adozione di un provvedimento definitivo, entro il suddetto intervallo di tempo.
Inoltre, la soppressione del rinvio all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 potrebbe impattare con la corretta applicazione dell'istituto del ravvedimento. Di qui la necessità di specificare che l'efficacia anche delle modifiche di cui al comma 4, lettera b) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il **comma 3** interviene sul testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, per eliminare dalla sotto-rubrica dell'art. 52 il riferimento all'art. 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023 che prevedeva, solo per il 2024, una riduzione del canone rai da 90 a 70 euro; tale previsione era confluita nel suddetto art. 52, comma 1, secondo periodo del testo unico, poi soppresso dall'art. 18, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 192 del 2025 atteso che la misura di riduzione del canone a 70 euro non è stata prorogata per gli anni successivi al 2024.
Il **comma 4** interviene sul testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. In particolare:

- con le lettere **a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l)** sono state inserite le sotto rubriche, rispettivamente, agli articoli 18-*bis*, 18-*ter*, 18-*quater*, 18-*quinquies*, 18-*sexies*, 21-*bis*, 22-*bis*, 22-*ter*, 22-*quater*, 22-*quinquies;*
- con la **lettera m)** si corregge la sotto rubrica dell'articolo 25, eliminando il riferimento al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 8 della legge n. 130 del 2022;
- conseguentemente, con la **lettera u)** si interviene sull'articolo 65 per correggere la sotto rubrica, precisando che nell'articolo sono stati

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

trasfusi, segnatamente, i commi primo e secondo degli articoli 59 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e 61 del DPR 29 settembre 1973, 600;

- con le lettere **n), nn. 1, 2) e 3) e o)** si apportano modifiche di coordinamento agli articoli 27 e 34, in ragione dell'ordinamento vigente;
- con la **lettera n), n. 4** si abroga, per esigenze di coordinamento normativo, il comma 7 dell'articolo 27, riguardante il controllo delle operazioni di voto relative alle elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, essendo la medesima diposizione più correttamente riportata nel comma 3 dell'articolo 28, rubricato "Votazioni".
- con la **lettera p)** si abroga, per esigenze di coordinamento normativo, il comma 2 dell'articolo 38 riguardante l'utilizzo, da parte della segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dei servizi automatizzati per l'attività delle segreterie delle corti di giustizia. D'altro canto, l'Organo di autogoverno è dotato di un proprio sistema informativo, distinto da quello gestito dal Dipartimento della giustizia tributaria.
- con le **lettere q), r), n. 2), s), t)** e **v)** si interviene rispettivamente sugli articoli 45, comma 2, 46, comma 3, 51, comma 2, 63, commi 2 e 4, e 68, comma 5, al fine di sostituire le parole *"giudice tributario"* con la parola *"giudice"*, in quanto le stesse riguardano la disciplina processuale cui soggiacciono sia i giudici onorari che i magistrati tributari. In tale contesto, infatti, per *"giudice"* deve intendersi l'organo giudicante, collegiale o monocratico, a prescindere dallo status giuridico dello stesso.

- con la **lettera r), n. 1**) si interviene nel comma 1 dell'articolo 46, eliminando, per ragioni di coordinamento normativo, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, non più attuale.
- con la **lettera z)** si interviene sull'articolo 130 del testo unico al fine di abrogare l'intero articolo 59 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'intero articolo 61 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il **comma 5**, **lettera a)** è volto a coordinare le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 8, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 al codice civile.

In particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2026 ha trasfuso nel nuovo articolo 2396-novies c.c. la disciplina della revisione legale dei conti da parte del revisore legale o della società di revisione, in precedenza contenuta nell'articolo 2409-bis c.c. L'intervento integra il rinvio normativo, effettuato dal citato articolo 5, comma 8, all'articolo 2409-bis c.c. con il richiamo anche al nuovo articolo 2396-novies c.c., al fine di garantire la coerenza della disciplina in materia di sottoscrizione alternativa alla richiesta del visto di conformità.

Camera dei Deputati **ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN**

lettera b), inserisce nell'articolo 55, comma 6, primo periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il rinvio alla disciplina dei beni relativi all'impresa di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, essendo tale riferimento presente nel testo della norma originaria, vale a dire l'articolo 27, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

La successiva **lettera c**) inserisce la sotto rubrica all'articolo 238, in modo da elencare le disposizioni di interpretazione autentica ivi confluite e rendere più agevole la loro individuazione.

Le **lettere d)** ed **e**) del medesimo comma 4 apportano modifiche agli allegati A e B, dello stesso testo unico, al fine di aggiornare la normativa vigente in funzione della non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Il **comma 6** interviene sull'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, al fine di aggiornare i riferimenti al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Inoltre, coerentemente con l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), che ha sistematizzato, all'interno dell'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la fattispecie sanzionatoria prevista, in relazione alla procedura di controllo sulla regolarità dell'autoliquidazione delle imposte, dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, viene disposta la soppressione del terzo periodo di detto articolo 13, comma 1-bis.

Il **comma 7** interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Nello specifico, la **lettera a), n. 2),** abroga l'articolo 82, comma 8, nel quale è stato trasfuso l'art. 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, atteso che il medesimo comma 5-bis è stato abrogato dall'articolo 72, comma 1, lett. b) della legge 2 dicembre 2025 n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese). Coerentemente con tale intervento, con la **lettera a), n. 1),** viene aggiornata la sotto-rubrica dell'articolo 82 del testo unico, al fine di specificare puntualmente i commi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, ivi trasfusi.

la **lettera b)** abroga l'articolo 89 nel quale è stato trasfuso l'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, atteso che il predetto articolo 4, commi da 1 a 3, è altresì riprodotto, più opportunamente, nell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.

Camera dei Deputati **ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN**

La **lettera c)** interviene, invece, sulla sotto-rubrica dell'articolo 169, che reca le disposizioni di interpretazione autentica e di coordinamento trasfuse nello stesso testo unico. In particolare, viene:

- inserito il richiamo all'articolo 1, comma 39, legge 30 dicembre 2024, n. 207, il cui contenuto è confluito – unitamente a quello dell'articolo 1, comma 38, della stessa legge n. 207 del 2024 - nell'art. 169, comma 1, lett. c), e corretto, nel contempo, un refuso laddove si richiama la legge 31 dicembre 2024, n. 207, in luogo della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- inserito il richiamo all'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le cui disposizioni sono confluite nell'art. 169, comma 1, lett. ccc).

La **lettera d)** interviene, invece, sull'articolo 170, comma 1, che reca le abrogazioni delle disposizioni trasfuse nello stesso testo unico. In particolare:

- il **n. 1)** interviene sulla lettera z) del predetto articolo al fine di includere tra le abrogazioni la tabella allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, ivi citato, il cui contenuto è confluito nella Tabella D allegata al medesimo testo unico;
- il **n. 2)** modifica la lettera ii), al fine di integrare il riferimento al comma 10 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999 il cui contenuto è confluito all'articolo 169, comma 1, lettera aa), del medesimo testo unico;
- il **n. 3)**, modifica la lettera lll), coerentemente all'abrogazione dell'articolo 82, comma 8 (ex art. 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015), disposta dalla lettera a) e dell'articolo 89 del testo unico, disposta dalla lettera ~~a~~ b).

Il **comma 8** interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

In particolare, la **lettera a)** provvede a correggere un refuso all'articolo 16, comma 7, primo periodo.

La **lettera b)** modifica l'articolo 53, comma 4, terzo e quarto periodo del nuovo testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione dei fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti, in quanto la formulazione vigente, a seguito della compilazione del nuovo testo unico, non distingue le norme a regime e le norme temporanee. Pertanto, tale demarcazione è operata separando la terza parte del terzo periodo del citato art. 53, comma 4, del nuovo TUIR che diviene un periodo a sé stante.

La **lettera c)** modifica l'articolo 106, comma 1, per assicurare l'esatta riproduzione della norma vigente.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 126 per chiarire gli effetti di interruzione della tassazione di gruppo conseguenti al venir meno del requisito di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La **lettera e)** opera talune correzioni di *drafting* all'articolo 169.

La **lettera f)** modifica l'articolo 227 al fine di assicurare l'esatta riproduzione della disciplina dell'imposizione sostitutiva sulle liberalità destinate ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

197, integrata con il comma 58-bis, per effetto dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (lettera a).

La **lettera g)** interviene sull'articolo 228, comma 3, in materia di tassazione dei premi di produttività, al fine di riordinare il tenore letterale della norma e rendere intellegibile il rinvio ivi contenuto all'art. 53, commi 2 e 4, del nuovo TUIR, coordinandone anche il testo con le modifiche operate al sopraindicato art. 53, comma 4, del nuovo TUIR.

La **lettera h):**

- **al n. 1** interviene sull'articolo 229 al fine espungere il richiamo all'articolo 1, comma 353, della legge n. 207 del 2024 e individuare puntualmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, cui la norma fa riferimento, attualmente indicato attraverso un rinvio ad altra norma;
- al **n. 2** corregge un refuso al comma 2 del suddetto articolo 229.

Con la **lettera i)** si apportano modifiche all'articolo 252, comma 1, del medesimo testo unico, al fine di sostituire il riferimento all'aliquota applicabile alla ritenuta da operare, con obbligo di rivalsa, sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nell'articolo 248, comma 3, da parte dei soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 79-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da parte dei soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli, modificando la misura dell'aliquota in "26 per cento".

La **lettera l)** interviene sull'articolo 339-bis, al fine di inserire la sotto-rubrica contenente il riferimento all'articolo 39-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Alle **lettere m)** e **n)** sono invece apportate modifiche all'allegato A, Tabella 1 e Tabella 2, del medesimo testo unico, al fine di aggiornare la normativa vigente in funzione della non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea.

Il **comma 9** interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. In particolare:

- la **lettera a)** sostituisce il comma 4 dell'articolo 11 al fine di eliminare la ripetizione delle seguenti parole in calce al suddetto comma: "*nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva dell'e imposte sui redditi*".

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

- la **lettera b)** elimina, alla sotto-rubrica dell'articolo 71, il riferimento al comma 4 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 175 del 2014, essendo confluito nel suddetto articolo solo il comma 3;
- la **lettera c)** sopprime, all'articolo 76, il comma 5 che riproduce l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ciò, coerentemente all'intervenuta abrogazione del predetto comma 3-bis a opera dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144;
- la **lettera d)** inserisce le lettere c-bis) e c-ter) all'articolo 92, comma 4, del testo unico in parola, al fine di assicurare l'esatta riproduzione dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nella versione modificata dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
- la **lettera e)**
    - al **n. 1)** inserisce la lettera c-bis) all'articolo 99, comma 1, al fine di assicurare l'esatta riproduzione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nella versione modificata dall'art. 7, comma 3-bis, lettera a), decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
    - al **n. 2)** assicura l'esatta riproduzione dell'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nella versione modificata dall'art. 7, comma 3-bis, lettera a), decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;
- la **lettera f)** corregge un mero errore materiale dell'articolo 150 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, consistente in un salto nella sequenza numerica dei commi;
- la **lettera g**) modifica l'articolo 161, abrogando il comma 17, al fine di assicurare l'esatta riproduzione della normativa vigente e, segnatamente dell'articolo 33 del. d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato, dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- la **lettera h)** modifica l'articolo 284 per assicurare l'esatta riproduzione della norma vigente (art. 54-quinquies del DPR n. 633 del 1972);
- la **lettera i)** elimina il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 291, la cui previsione risulta già assorbita nel quarto periodo del medesimo comma 2 che consente l'accesso ai relativi atti ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Camera dei Deputati **ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN**

- la **lettera l)** modifica l'articolo 314, aggiornando il rinvio agli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale in luogo degli articoli 351 e 352;
- la **lettera m)** interviene sulla sotto-rubrica dell'articolo 347, per indicare in modo puntuale quali commi dell'articolo 3 del d.lgs. 218 del 1997 sono confluiti nel suddetto articolo (commi 1, 2 e 4)
- la **lettera n)** interviene sulla sotto-rubrica dell'articolo 360 per indicare in modo puntuale quali commi dell'articolo 15 del d.lgs. 218 del 1997 sono confluiti nel suddetto articolo (commi 12, e 2-bis.1)
- la **lettera o)** modifica l'articolo 367, comma 1, lettera ~~b)~~ h), al fine di coordinare le abrogazioni ivi disposte con quelle previste dall'articolo 130 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, a sua volta modificato dal comma ~~2~~ 4.

Il **comma 10** reca modifiche ai testi unici approvati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, al fine di aggiornare i riferimenti al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 agosto 2026.

Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 e ai decreti legislativi 7 agosto 2026, nn. 147 e 148

L'articolo in esame interviene su alcune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 141 del 2026 e del decreto legislativo n. 148 del 2026, al fine di correggere taluni refusi e errati richiami normativi riscontrati nelle disposizioni che hanno integrato o modificato le seguenti norme:

- l'articolo 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (**comma 1, lettera a**);
- gli articoli 110 e 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 (**comma 1, lettera b**);
- l'articolo 102, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 (**comma 1, lettera c**);
- gli articoli 30, 31, 33, 36, 37, 67 e 69 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 (**comma 1, lettera d**).

Il **comma 2** interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026, in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, al fine di apportare correzioni di refusi.

Il **comma 3**, reca una modifica formale all'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026 al fine di correggere un errato richiamo normativo.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

Relazione tecnica

Lo schema di delegato è volto ad assicurare il coordinamento normativo dei testi unici emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023.

Art. 1 - Disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici
La disposizione in esame interviene su diversi testi unici, di natura ricognitiva, senza determinare effetti, trattandosi di modifiche di coordinamento normativo.

Art. 2 – Modifiche ai decreti legislativi 5 agosto 2026, n. 141 e 7 agosto 2026, nn. 147 e 148
L'articolo in esame non determina effetti in quanto interviene su alcune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 141 del 2026 e dai decreti legislativi nn. 147 e 148 del 2026, al fine di correggere taluni refusi ed errati richiami normativi contenuti nei testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN - Doc. firmato digitalmente da: giampiero riccardi + 1

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante "*Interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale*".

Referente ATN: Ufficio legislativo - finanze

******

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario al fine di apportare ai testi normativi interessati le opportune correzioni di refusi, errori materiali e richiami normativi non corretti, nonché di assicurare il necessario coordinamento sistematico e formale delle disposizioni contenute nei testi unici adottati in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche alla luce degli interventi normativi intervenuti successivamente alla loro pubblicazione.

In particolare, lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive e di coordinamento concernenti:

- **i testi unici adottati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111**, e segnatamente:

- il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
- il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;
- il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
- il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;
- il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;
- il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
- il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;
- il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;

- **il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147**, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale»;
- **il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148**, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione».

L'intervento è, pertanto, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- la correzione di refusi ed errori materiali, nonché la rettifica di richiami normativi inesatti, al fine di garantire la correttezza formale e l'univocità dei riferimenti contenuti nelle disposizioni interessate;

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

- il coordinamento normativo e sistematico dei testi unici, mediante l'adeguamento delle relative disposizioni alle modifiche intervenute nell'ordinamento e la rimozione di eventuali disallineamenti tra le fonti normative coinvolte, assicurando coerenza e armonizzazione del quadro regolatorio di riferimento;
- l'inserimento, ove necessario, di apposite sotto-rubriche recanti i riferimenti normativi pertinenti, al fine di agevolare l'individuazione delle fonti richiamate e migliorare la leggibilità, la consultazione e la fruibilità dei testi normativi.

L'intervento è coerente con gli obiettivi del programma di Governo in materia di riforma fiscale, in quanto si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema tributario volto a garantire maggiore semplicità, certezza del diritto e riduzione degli oneri amministrativi per i contribuenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si evidenzia che, il quadro normativo di riferimento è rappresentato:

- dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,
- dal decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale,
- dal testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174,
- dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,
- dal testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,
- dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123;
- dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui all'allegato al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141;
- dal decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111;
- dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale»;
- dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione».

Per quanto riguarda **l'articolo 2,** il quadro normativo di riferimento è rappresentato:

- dal decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

- dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale»;
- dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni recate dal provvedimento mirano ad assicurare il necessario coordinamento sistematico, normativo e redazionale dei testi unici adottati in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, nonché di provvedere alla rettifica di refusi, errori materiali e imprecisioni nei richiami normativi, al fine di garantire la coerenza interna dei testi interessati e la corretta individuazione delle fonti richiamate.

Sotto il profilo dell'incidenza sull'ordinamento vigente, gli interventi in esame sono circoscritti ad adeguamenti di carattere formale, redazionale e ricognitivo, funzionali ad assicurare l'uniformità terminologica, la precisione dei riferimenti normativi e il coordinamento delle disposizioni interessate. Essi, pertanto, non comportano modificazioni sostanziali della disciplina vigente, né introducono innovazioni dell'assetto precettivo delle disposizioni oggetto di intervento, limitandosi a perseguire esigenze di chiarezza, coerenza e sistematicità del quadro normativo di riferimento.

Nel dettaglio le modifiche riguardano:

1) l'articolo 1, comma 1 che modifica il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e, in particolare:

- la lettera a) sull'articolo 14-bis, al fine di inserire la sotto-rubrica contenente il riferimento all'articolo 34, comma 4, della legge n. 388 del 2000;
- la lettera b) sull'articolo 31 per correggere errati richiami normativi ai commi 2 e 11;
- la lettera c) sulla sotto-rubrica dell'articolo 36, al fine di inserire il corretto riferimento al comma 2-ter dell'art. 25-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
- alla lettera d) sull'art. 41-bis, in coerenza con l'intervento previsto dal comma 4;
- le lettere e) ed f) sulla sotto-rubrica, rispettivamente, degli articoli 62-ter e 62-quater;
- la lettera g) sull'articolo 69-ter, al fine di sostituire l'errato riferimento al titolo VI del TU sanzioni, con il corretto richiamo alle disposizioni in materia di imposizione minima globale;
- la lettera h) sull'articolo 69-octies, al fine di sostituire l'errato riferimento al terzo periodo del settimo comma dell'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contenuto nella sotto rubrica, con il corretto richiamo al quarto periodo della medesima disposizione;
- la lettera i) sull'articolo 69-viciessexies al fine di correggere un errato riferimento interno;
- la lettera l) sull'articolo 100, comma 1, al fine di operare correttamente l'intervento di modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. bbb), del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, che aveva erroneamente omesso le parole "decreto-legge";

2) l'articolo 1, comma 2 che introduce il comma 5-bis nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 141 del 2026;

3) all'articolo 1, comma 3 che modifica la sotto-rubrica dell'art. 52 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;

4) l'articolo 1, comma 4 che interviene sul testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175:

- con l'inserimento delle sotto-rubriche agli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater, 18-quinquies, 18-sexies, 21-bis, 22-bis, 22-ter, 22-quater, 22-quinquies;
- con la correzione della sotto-rubrica dell'articolo 25 e dell'articolo 65;

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

- con modifiche di coordinamento agli articoli 27 e 34;
- con l'abrogazione, per esigenze di coordinamento, del comma 7 dell'articolo 27;
- con l'abrogazione, per esigenze di coordinamento, del comma 2 dell'articolo 38;
- con l'aggiornamento della terminologia ("giudice" anziché "giudice tributario") negli articoli 45, comma 2, 46, comma 3, 51, comma 2, 63, commi 2 e 4, e 68, comma 5;
- con la modifica al comma 1, dell'articolo 46, eliminando, per ragioni di coordinamento normativo, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica, non più attuale;
- con la modifica all'articolo 130;

5) l'articolo 1, comma 5 che interviene sul testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, mediante:
- modifiche all'articolo 5, comma 8, secondo periodo;
- modifiche all'articolo 55, comma 6, primo periodo;
- inserimento della sotto-rubrica all'articolo 238;
- la soppressione della lettera q) nell'allegato A;
- la soppressione del numero 15, nell'allegato B.

6) l'articolo 1, comma 6 che interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, mediante modifiche all'articolo 13, comma 1-*bis*;

7) l'articolo 1, comma 7 che interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, mediante:
- abrogazione dell'articolo 82, comma 8 e aggiornamento della sotto-rubrica;
- abrogazione dell'articolo 89;
- modifica della sotto-rubrica dell'articolo 169;
- modifica dell'articolo 170, comma 1;

8) l'articolo 1, comma 8 che interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, mediante:
- la correzione di un refuso all'articolo 16, comma 7, primo periodo;
- la modifica all'articolo 53, comma 4, terzo e quarto periodo;
- la modifica all'articolo 106, comma 1;
- la modifica dell'articolo 126;
- le modifiche all'articolo 169;
- la modifica l'articolo 227;
- la modifica all'articolo 228, comma 3;
- le modifiche all'articolo 229;
- le modifiche all'articolo 252, comma 1;
- le modifiche all'allegato A, Tabella 1 e Tabella 2;

9) l'articolo 1, comma 9 che interviene sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, mediante:
- la modifica dell'articolo 11, comma 4;
- la modifica della sotto-rubrica dell'articolo 71;
- la modifica all'articolo 76, comma 5;
- la modifica all'articolo 92, comma 4, con l'inserimento delle lettere c-bis) e c-ter);
- le modifiche all'articolo 99;
- le modifiche all'articolo 161, con l'abrogazione del comma 17;
- la modifica all'articolo 284;
- la modifica all'articolo 291, comma 2;

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

- la modifica all'articolo 314, con aggiornamento dei rinvii agli articoli del codice di procedura penale;
- la modifica alle sotto-rubriche degli articoli 347 e 360;
- la modifica all'articolo 367, comma 1;
10) l'articolo 1, comma 10 che reca modifiche ai testi unici approvati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, al fine di aggiornare i riferimenti al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 agosto 2026;

b) l'articolo 2 che modifica:
- l'articolo 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (comma 1, lettera a);
- gli articoli 110 e 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 (comma 1, lettera b);
- l'articolo 102, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 (comma 1, lettera c);
- gli articoli 30, 31, 33, 36, 37, 67 e 69 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 (comma 1, lettera d);
- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026 (comma 2);
- l'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026 (comma 3).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il sistema tributario appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; gli interventi sono, quindi, pienamente compatibili con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali; l'intervento è pertanto compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Al riguardo, è stata verificata, inoltre, l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Con riferimento al provvedimento in esame non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute nell'intervento normativo descritto.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per le disposizioni dello schema di decreto in commento non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le disposizioni dello schema normativo in commento, l'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in commento, non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto del medesimo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle materie oggetto degli interventi normativi.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie dello schema di decreto legislativo in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni dello schema di decreto in esame non utilizzano, né introducono definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti e aggiornati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella legislativa attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti. Per il dettaglio si rimanda a quanto illustrato nella Parte I, punto 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non contiene effetti abrogativi impliciti di disposizioni, tuttavia sono previste talune abrogazioni esplicite e segnatamente:

- all'articolo 1, comma 4:
  - lett. n), n. 4): viene abrogato l'articolo 27, comma 7, del Testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;
  - lett. p): viene abrogato l'articolo 38, comma 2, del medesimo Testo unico della giustizia tributaria;
- all'articolo 1, comma 7:
  - lett. a) viene abrogato il comma 8 dell'articolo 82 testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
  - lett. b) viene abrogato l'articolo 89 del medesimo testo unico IVA;
- all'articolo 1, comma 9:
  - viene abrogato l'articolo 76, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui all'allegato al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141;
  - viene abrogato l'articolo 161, comma 17, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatoria.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Per quanto riguarda l'intervento normativo si evidenzia, in generale, che resta aperta la delega al Governo per l'adozione di eventuali decreti correttivi e integrativi dei decreti attuativi della legge di delega fiscale n. 111 del 2023.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge, fino al 31 dicembre 2026, resta aperta la delega per la redazione di testi unici.

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN

Infine, si fa presente che l'articolo 21, comma 2 della citata legge 111 del 2023 prevede la possibilità di adottare un codice per il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario.
Ciò precisato, non risulta la presenza di altre deleghe aperte sulle materie oggetto del decreto legislativo in commento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'introduzione di eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è ritenuto necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Camera dei Deputati **ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR
RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale".

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, si comunica che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, sono riconducibili alle ipotesi di esclusione dall'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. La citata disposizione contempla, infatti, l'esclusione dall'AIR per i "testi unici meramente compilativi", fattispecie nella quale rientra il caso di specie, in quanto gli interventi in esame sono preordinati al coordinamento e alla correzione di testi unici aventi natura compilativa, già precedentemente approvati.

Con specifico riguardo, invece, all'articolo 2, commi 2 e 3, dello schema di decreto, considerato che le disposizioni ivi contenute sono esclusivamente finalizzate alla rettifica di meri errori materiali di carattere redazionale, rispettivamente concernenti l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, e l'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, si richiede l'esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, in ragione della natura meramente formale e non sostanziale degli interventi e dell'assenza di impatto.

Roma, 26 OTT. 2026

Il Capo dell'Ufficio legislativo finanze
Umberto Maiello

VISTO
Il Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Camera dei Deputati ARRIVO 28 ottobre 2026 Prot: 2026/0001826/TN